

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio Istruttore	Direzione generale
Tipo materia	Servizi legali
Misura/Azione	NO
Privacy	NO
Pubblicazione integrale	SI

N. 17 del Registro delle deliberazioni

OGGETTO: Deliberazione a contrattare. Affidamento del “servizio di consulenza giuridica al Commissario Straordinario” ai sensi dell’allegato IX D.Lgs. n. 50/2016 codice dei contratti pubblici, CPV 79411000-8 “Servizi generali di consulenza gestionale”. Assunzione della relativa spesa.

CIG: Z952B91CF6.

L’ANNO DUEMILAVENTI ADDÌ 15 DEL MESE DI GENNAIO in Modugno (Ba) nella sede dell’ARIF, in Via delle Magnolie n. 6, previa istruttoria espletata dal Responsabile dell’Ufficio Attività Negoziali, Geom. Marcello Fisfola,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**RICHIAMATI:**

- la L.R. 25 Febbraio 2010 n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), Ente strumentale della Regione Puglia dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, tecnica e contabile;
- la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011, recante l’approvazione del Regolamento interno di funzionamento e contabilità e della dotazione organica di quest’ Agenzia;
- la L.R. n. 19/2019 rubricata: “Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia)”;
- la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019 di “Nomina commissario e sub commissari straordinari dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (ARIF) della Regione Puglia” nelle persone dei Prof. Gennaro Ranieri, Dott. Francesco Ferraro e Dott. Vitantonio Damiani;
- il D.P.G.R. n. 751 del 10/12/2019 di nomina del Commissario Straordinario Prof. Gennaro Ranieri e dei sub Commissari Dott. Francesco Ferraro e Dott. Vitantonio Damiani;
- il verbale di insediamento del Commissario Straordinario, Dott. Gennaro Ranieri del 13 dicembre 2019, acquisito in pari data al protocollo generale di questa Agenzia, al n. 72569;
- l’art. 2 –co. 2- L.R. n.19/2019 il quale dispone che: “Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al direttore generale dall’art. 8 L.R. n. 3/2010”;
- gli artt. 4, 17 e 36 D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- la deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 70 del 5 marzo 2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019/2021, trasmesso alla Regione





Puglia per la definitiva approvazione, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 3/2010;

- le successive deliberazioni nn. 140 del 24 Aprile 2019, 318 del 17 settembre 2019, 324 del 27 settembre 2019 e 395 del 29 novembre 2019, mediante le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2019 ed al bilancio pluriennale 2019/2021;
- l'art.86- co. 3- del vigente regolamento di funzionamento e contabilità il quale stabilisce che I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria – conformità e controllo- del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 3 L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e relativo aggiornamento di cui alla deliberazione Consiglio ANAC n. 206 del 01-03-2018 in G.U. n. 69 del 23-03-2018 entrata in vigore il 07-04-2018;
- le linee guida dell'ANAC n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.907 del 24-10-2018 in G.U. Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018, entrate in vigore il 29-11-2018 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali";
- gli artt.6 e 18 del regolamento di funzionamento e contabilità di quest'Agenzia;
- l'art. 4-co. 2- e 27 co.1 - D. Lgvo 165/2001 e s.m.i.;
- in particolare l'art. 4-co. 2- D. Lgvo 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti, fra i quali può essere annoverato il Commissario Straordinario in quanto ad esso sono attribuiti i poteri e le competenze del Direttore Generale di questo Ente dall'art. 2-co.2- L.R. n. 19/2019, la competenza esclusiva in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo "Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";
- l'art. 27 – co. 1- D. Lgs. n. 165/2001 "*Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.....*";
- l'art. 32- co.2 – D. Lgs. n. 50/2016;
- le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- il comunicato del Presidente ANAC del 26-10-2016 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 come modificato con D.Lgs. n. 56/2017 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE";
- il comunicato del Presidente ANAC del 14/12/2016 in ordine ad alcune indicazioni interpretative sulle suindicate Linee guida n.3;
- la sentenza del TAR Molise – Campobasso – Sez. I – n. 533/2018 del 12.09.2018 con la quale si acclara che l'affidamento diretto infra 40.000 euro integra una procedura ultra semplificata in cui, vista la previsione e la scelta del Legislatore, la speditezza dell'acquisizione prevale sul rigore formalistico della procedura ad evidenza pubblica, con la conseguenza anche di rendere non necessaria un'adeguata motivazione;

**CONSIDERATO CHE:**

- la gestione commissariale di questa Agenzia è gravata dalle leggi regionali n. 33/2017, n. 23/2018 e n. 19/2019 da ulteriori, delicate e complesse funzioni istituzionali che si aggiungono a quelle proprie di cui alla L.R. n. 3/2010 e che hanno determinato la necessità di dotarsi della nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione commissariale n. 385/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- nelle more dell'attuazione del nuovo modello organizzativo di quest'Agenzia, per fare fronte alle complesse attività innanzi indicate che implicano una conoscenza giuridica in diverse materie proprie delle Agenzie regionali con personalità giuridica di diritto pubblico quali enti pubblici strumentali delle Regioni, qual è l'ARIF, occorre dotare l'organo commissariale straordinario di un servizio di consulenza giuridica che si sostanzia nell'elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall'Amministrazione e nella gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in modo che la decisione assunta dall'Ente possa prendere come base l'apporto consulenziale fornito, da svolgersi da parte di un professionista esperto, il quale dovrà fornire alla gestione commissariale straordinaria il supporto giuridico per raggiungere gli obiettivi ad esso assegnati nel minor tempo possibile data la breve prospettiva temporale concessa alla gestione commissariale per ottenere i risultati ed organizzare le nuove funzioni conferite con le leggi regionali sopra descritte;
- trattasi di servizio legale CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale", previsto dall'allegato IX al codice dei contratti pubblici da affidare ai sensi degli artt. 35 e 36- co. 1-lett.a) del medesimo codice appalti essendo inferiore ad €. 40.000,00. Infatti il servizio giuridico de quo non rientra e non è annoverato tra quelli esclusi dall'applicazione del codice a norma dell'art. 17- co.1-lett. d) - d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il relativo affidamento costituisce appalto e non è ricompreso da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17 codice appalti in quanto è collegato a specifiche materie, e su richiesta di questa stazione appaltante, il fornitore dovrà realizzare la propria attività per il periodo necessario al raggiungimento dell'obiettivo da parte del Commissario Straordinario e al completamento di tutti gli adempimenti relativi all'implementazione completa delle nuove funzioni istituzionali assegnate a questo Ente ed erogarlo organizzando i mezzi necessari e assumendo il rischio economico dell'esecuzione;
- in sintesi, con riferimento ai servizi di consulenza legale, il D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce quanto segue:
 - che sono appalti di servizi esclusi le prestazioni di difesa delle parti in giudizio ed afferenti consulenze legali, ex art. 17, comma 1, lett. d), punto 2, D.Lgs. n. 50/2016;
 - che sono appalti di servizi le consulenze legali incluse nel campo di applicazione del Codice ex Allegato IX, D.Lgs. n. 50/2016, non qualificabili pertanto come incarichi ex art. 53, comma 14, D.Lgs. n. 165/2001;
 - che sono qualificabili come appalti di servizi anche le consulenze gestionali, che vanno quindi affidate previa procedura di appalto di servizi, con codice CPV 79411000-8 "Servizi generali di consulenza gestionale", che recente giurisprudenza (Si veda in tal senso la Sentenza della Corte dei conti, Sez. giurisd. Piemonte, 23 gennaio 2017, n. 6) ha classificato come un "tipo di contratto a prestazioni miste, che abbina all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall'Amministrazione anche la gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in funzione della decisione assunta prendendo come base l'apporto consulenziale fornito.", come per il servizio in oggetto;
- ai sensi dell'articolo 35, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi elencati nell'Allegato IX è di € 750.000 nei settori ordinari e di €. 1.000.000 nei settori speciali. Trattasi di appalto inferiore ad euro 40.000,00 e di contratto di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici, per cui i servizi legali di cui all'Allegato IX devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle



disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» che prevede anche l'affidamento diretto ex art. 36- co.1- lett.a) d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- nel caso di contratti aventi ad oggetto sia i servizi legali rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 17 del Codice dei contratti pubblici, sia appalti di servizi legali di cui all'Allegato IX del medesimo Codice dei contratti pubblici, trova applicazione l'art.28- co. 5 - del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'ARIF in persona del suo Commissario Straordinario ha effettuato la disamina dei curricula degli avvocati in possesso dell'Ente individuando per l'affidamento del servizio in oggetto l'Avv. ASCKEN TIMURIAN C.F. TMRSKN69S70A662H iscritta al Consiglio dell'Ordine di Bari il 30.01.1997 che possiede i requisiti professionali richiesti, come rilevasi dal curriculum vitae in atti;
- ai sensi dell'art. 3 L.136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti il nuovo Codice Identificativo di Gara (CIG) è stato acquisito e depositato in atti come di seguito CIG: Z952B91CF6;

RITENUTO di non allegare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interesse) in quanto non si riscontrano rischi specifici del luogo di lavoro e perciò saranno adottate dall'operatore economico aggiudicatario prorogate le misure per ridurre al minimo i rischi da interferenze;

RITENUTO, per le ragioni innanzi espresse, di affidare il servizio consulenza giuridica che si sostanzia nell'elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall'Amministrazione e nella gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in modo che la decisione assunta dall'Ente possa prendere come base l'apporto consulenziale fornito anche nell'ambito delle nuove materie attinenti alle ulteriori funzioni istituzionali attribuite all'Ente con le sopra citate leggi regionali, per la durata pari alla durata dell'incarico della gestione commissariale straordinaria necessaria al raggiungimento dei citati obiettivi con l'Avv. Ascken Timurian, ricorrendone i presupposti, avendo la stessa specifiche esperienze nei settori di interesse, nonché in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal punto 3.1.6 linee guida ANAC n 12/2018;

ATTESO CHE:

- l'art. 69 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, titolato "*Gestione provvisoria ed esercizio provvisorio*", statuisce, al comma 1, che "*ove manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti*";
- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m., titolato "*Esercizio provvisorio e gestione provvisoria*", dispone:
 1. *se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;*
 2. *L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento*";
- a mente del richiamato art. 69 di cui innanzi, la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Agenzia;



- il comma 2 del detto art. 69 statuisce che *“l'esercizio provvisorio non può eccedere il periodo di quattro mesi e la spesa da sostenere a carico di ciascun capitolo è limitata per ogni mese, ove possibile, ad un dodicesimo delle corrispondenti somme risultanti dall'ultimo bilancio approvato”*, ossia un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ossia utilizzando gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato l'anno precedente;

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale pro-tempore n. 70 del 5 marzo 2019, è stato adottato il bilancio di previsione 2019 ed il bilancio pluriennale 2019/2021, trasmesso alla Regione Puglia per la definitiva approvazione, ai sensi degli artt. 8, comma 1, lett. d) e 4, comma 1, lett. e) della L.R. n. 3/2010 e con successive deliberazioni nn. 140 del 24 Aprile 2019, 318 del 17 settembre 2019, 324 del 27 settembre 2019, 395 del 29 novembre 2019 e 426 del 31 dicembre 2019, mediante le quali sono state apportate variazioni al bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2019 ed al bilancio pluriennale 2019/2021, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in esso contemplati;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2 al D. Lgs n. 118/2011, aggiornato con Decreto Ministeriale 20/05/2015 punto 8.1, nel corso della gestione provvisoria gli Enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio e quindi nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2019;
- ai sensi del punto 8.6 del sopra citato principio contabile nel corso della gestione provvisoria sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
- ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito assumere impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con l'imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
- la spesa di cui al presente provvedimento è necessaria ad evitare danni ed aggravii di spesa a carico del bilancio che potrebbero essere causati dal mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla gestione commissariale e non può essere pagata frazionandola in dodicesimi;

RITENUTO, infine, di dover impegnare, ai sensi dell'art. 85 e ss del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, la somma complessiva di € 20.800,00 (di cui € 20.000,00 per corrispettivo; € 800,00 per CAP, con esclusione dell'IVA, risultando, detto professionista, nel regime forfettario Art. 1 L. 190/2014 e L. 145/2018), quale importo da corrispondere all'affidatario del servizio a valere sull'



REGIONE PUGLIA



annualità 2020 imputando la spesa nell'ambito del bilancio provvisorio 2020, nell'ambito del bilancio pluriennale provvisorio 2020/2022 – codice meccanografico 1.03.02.10.001 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo corrispondente al n. 320 “ Incarichi professionali” del bilancio 2019 (atto di impegno finanziario n. 4/2020), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

VISTO l'allegato IX al codice appalti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

DELIBERA

LA PREMESSA che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONTRATTARE ai sensi dell'art. 32-comma 2 - D. Lgs.n. 50/2016 e dell'art. 18 regolamento di funzionamento e contabilità di quest'Agenzia stabilendo che:

- **il fine** che si intende perseguire è quello di assicurare all'organo commissariale straordinario di questa Agenzia una figura consulenziale dotata di professionalità tecnico-normativa, nonché di fornirgli supporto all'attuazione delle Leggi regionali che hanno attribuito nuove funzioni a quest'Agenzia;
- **l'oggetto del contratto** è il servizio come sopra meglio descritto in favore dell'organo commissariale straordinario;
- **la scelta del contraente** è effettuata con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgvo 50/2016, con affidamento ad operatore economico qualificato individuato sulla base del possesso di specializzazione professionale;
- **la forma del contratto** è la scrittura privata secondo l'allegato schema di contratto;
- **clausole essenziali del contratto** sono quelle indicate nello schema contrattuale allegato A al presente provvedimento;

DI AFFIDARE, per l'effetto, direttamente ex art. 36- co. 1- lett.a) codice appalti trattandosi di servizio di cui all'Allegato IX CPV 79411000-8 “Servizi generali di consulenza gestionale” all'Avv. Asken Timurian il servizio consulenza giuridica de quo;

DI STIPULARE, con l'Avv. Asken Timurian, contratto di affidamento del servizio di consulenza giuridica all'organo commissariale straordinario per la durata dell'incarico del medesimo, secondo le modalità ed i termini indicati nell'allegato A schema di contratto;

DI DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000,00 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è **UFY9UQ;**

DI DARE ATTO CHE il CIG per il presente procedimento è Z952B91CF6;

DI INDIVIDUARE Responsabile Unico del Procedimento il funzionario geom. Marcello Fisfola ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i. per lo svolgimento dei



compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai sensi del punto 10 delle citate linee guida n. 3 il RUP così nominato svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto in quanto trattasi di prestazioni di importo non superiore a 500.000 euro;

DI AUTORIZZARE IL RUP come sopra individuato ad avvalersi, senza oneri aggiuntivi per questa Agenzia, ex art. 31- co. 7- d.Lgs. n. 50/2016 del supporto degli avv. Capodieci e Spinosa nella qualità di affidatari del servizio di supporto in materia legale di questa Agenzia;

DI ASSUMERE ED IMPEGNARE, ex artt. 85 e segg. del regolamento di funzionamento e contabilità, la somma complessiva di 20.800,00 (di cui € 20.000,00 per corrispettivo; € 800,00 per CAP, con esclusione dell'IVA, risultando, detto professionista, nel regime forfettario Art. 1 L. 190/2014 e L. 145/2018), quale importo da corrispondere all'affidatario del servizio a valere sull' annualità 2020 imputando la spesa nell'ambito del bilancio provvisorio 2020, nell'ambito del bilancio pluriennale provvisorio 2020/2022 – codice meccanografico 1.03.02.10.001 – Missione 01 – Programma 11 ed al capitolo corrispondente al n. 320 “Incarichi professionali” del bilancio 2019 (atto di impegno finanziario n. 4/2020), ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria n. 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011 e s.m.);

DI DARE atto che il pagamento derivante dal predetto impegno è compatibile con lo stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2020;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 e 6 – ed 89-co.4 del Regolamento interno di funzionamento e contabilità alla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, Lucia Littoriano per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per l'emissione dell'ordinativo di pagamento a seguito di emissione di fattura elettronica vistata dal RUP per la regolare esecuzione del servizio ex art. 102- co.2 – D.Lgs.n. 50/2016 e correttivo, senza bisogno di ulteriore formalità;

DI DARE ATTO che l'impegno di spesa assunto, attraverso questa deliberazione diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 86 – comma 3 del regolamento interno su richiamato;

DI PUBBLICARE il presente atto sull'albo pretorio on-line dell'ARIF e sul sito www.arifpuglia.it Amministrazione trasparente: sottosezione bandi e contratti e provvedimenti: provvedimenti del Commissario Straordinario;

DI NOTIFICARE il presente atto all'affidatario del servizio, invitandolo alla sottoscrizione per accettazione e alla sottoscrizione dell'allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, né per chi lo adotta né per il RUP;

DI DISPORRE l'acquisizione dall' Avv. Ascken Timurian di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, secondo modello qui allegato B;



REGIONE PUGLIA



DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, composto da n. 15 (quindici) facciate, compreso l'Allegato A, è adottato in unico originale.

Il Commissario Straordinario

Prof. Ing. Gennaro Ranieri

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, statale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie

IL R.U.P.

Geom. Marcello Fisfola

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
(art. 86, comma 3, del Regolamento interno di funzionamento e contabilità)

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA –
CONFORMITA' E CONTROLLO**

Rag. Lucia Littoriano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI

La presente deliberazione, composta da n. 15 (QUINDICI) facciate, compreso l'allegato A) viene pubblicata all'Albo istituzionale online dell'ARIF, sul sito www.arifpuglia.it per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul medesimo.

Il presente atto, è depositato presso la Direzione Generale dell'ARIF, Via delle Magnolie, 6 – 70026 Modugno (BA).

L'incaricato

Rag. Francesco Fanelli

**SCRITTURA PRIVATA****CIG: Z952B91CF6**

Contratto per l'esecuzione del servizio consulenza giuridica all'organo commissariale straordinario di ARIF PUGLIA, composto da: Prof. Ing. Gennaro Ranieri, Dott. Vitantonio Damiani e Dott. Francesco Ferraro, che si sostanzia nell'elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall'Amministrazione e nella gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in modo che la decisione assunta dall'Ente possa prendere come base l'apporto consulenziale fornito

TRA

La Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, in persona del suo Commissario Straordinario pro tempore, Prof. Ing. Gennaro Ranieri, (P.I.:07026760723), con sede in Modugno al viale delle Magnolie n.6.

E

L'Avv. Ascken Timurian, affidatario del servizio consulenza giuridica in oggetto, C.F. _____, P. IVA _____, iscritto al Consiglio dell'Ordine di _____, dal _____ con studio legale in _____, via _____, PEC: _____

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE.**Articolo 1 – Oggetto dell'incarico**

1. L'oggetto del presente affidamento consiste nello svolgimento servizio consulenza giuridica all'organo commissariale straordinario di ARIF PUGLIA, Prof. Ing. Gennaro Ranieri, Dott. Vitantonio Damiani e Dott. Francesco Ferraro, che si sostanzia nell'elaborazione di valutazioni e soluzioni a problemi posti dall'Amministrazione e nella gestione materiale delle azioni necessarie a risolvere i problemi, in modo che la decisione assunta dall'Ente possa prendere come base l'apporto consulenziale fornito nelle materie attinenti alle funzioni dell'Ente.
2. L'ARIF conferisce all'Avvocato, che accetta, il servizio descritto al co.1.
3. L'ARIF dichiara di essere stato adeguatamente informato dall'Avvocato sulle modalità operative di svolgimento del servizio indicato al co. 1.
4. L'ARIF, in relazione all'incarico conferito, si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento del servizio di che trattasi.

Articolo 2 – Compenso

- 2.1. Il compenso per lo svolgimento dell'intero servizio è pattuito in complessivi € 20.000,00 oltre accessori di legge e verrà corrisposto in n. 5 ratei mensili, previa emissione delle relative fatture, senza ulteriore formalità.

Articolo 3 – Durata del contratto

- 3.1. La durata del presente contratto è pari alla durata dell'incarico dell'organo commissariale straordinario,



Prof. Ing. Gennaro Ranieri, Dott. Vitantonio Damiani e Dott. Francesco Ferraro. Decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo risoluzione del contratto o recesso anticipato di una delle parti e si risolverà di diritto allo scadere, senza necessità di comunicazioni tra le parti e senza possibilità di tacito rinnovo.

Articolo 4 – Obblighi dell'avvocato affidatario

4.1. L'avvocato affidatario s'impegna:

- a) ad informare costantemente la Direzione generale in persona del suo Commissario Straordinario p.t. circa l'andamento del servizio;
- b) a chiedere la corresponsione del proprio compenso secondo le modalità stabilite all'art.2.1 del presente contratto;
- c) alla costituzione di un proprio conto corrente dedicato per la corresponsione del proprio compenso ad opera dell'ARIF;
- d) ad accettare integralmente le condizioni previste nel provvedimento di affidamento del servizio che ha dato origine al presente contratto, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- e) ad assicurare la propria presenza per ogni necessità del servizio a chiamata dell'organo commissariale straordinario, per l'approfondimento di questioni nell'ambito delle materie attribuite alle funzioni di ARIF.

Articolo 5 – Disciplina

5.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del codice civile e dalle vigenti disposizioni di legge speciali in materia.

Articolo 6 - Registrazione

6.1 Il presente contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

6.2 Ove ciò si verificasse, il costo della registrazione sarà a carico integrale della Parte che, con il suo inadempimento o altro comportamento illecito o illegittimo, l'avrà resa necessaria.

Le parti accettano interamente le clausole sopra riportate e si obbligano fin dalla sottoscrizione a osservarle integralmente.

Letto, confermato e sottoscritto Modugno li, ____

L'Avvocato

Ascken Timurian

Il Commissario Straordinario

Prof. Ing. Gennaro Ranieri



REGIONE PUGLIA



ALLEGATO B

Oggetto: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse - stipula contratto di affidamento del servizio di consulenza giuridica al Commissario Straordinario Prof. Ing. Gennaro Ranieri

Il/La sottoscritto/a.....
 nato/a a il
 e residente in alla via
 Civico ... Codice Fiscale professione
 In qualità di ,
 alla data del per l'incarico di

Vista l'allegata normativa in materia, qui richiamata, sulle situazioni anche potenziali, di conflitto d'interesse

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e.i, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto **l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.**

In fede.

Data

Firma.....



DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

Informazioni tratte dal sito SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LOCALE (www.sspal.it)

"un soggetto che assume un incarico di qualunque genere (politico, di lavoro, collaborazione, ecc.) presso una pubblica amministrazione è tenuto ad agire con imparzialità e nell'esclusivo interesse pubblico. la situazione di conflitto di interesse quindi si verifica tutte le volte che un interesse diverso (patrimoniale o meno) da quello primario della pubblica amministrazione si presenta come capace di influenzare l'agire del soggetto titolare dell'incarico.

***Il CdI è attuale** (anche detto reale) quando si manifesta durante il processo decisionale del soggetto decisore. In altri termini, l'interesse primario (pubblico) e quello secondario (privato) entrano in conflitto proprio nel momento in cui è richiesto al soggetto decisore di agire in modo indipendente, senza interferenze.*

***Il CdI è potenziale** quando il soggetto decisore avendo un interesse secondario, anche a seguito del verificarsi di un certo evento (es. accettazione di un regalo o di un'altra utilità), può arrivare a trovarsi, in un momento successivo, in una situazione di CdI attuale. Il conflitto potenziale può nascere anche da una promessa.*

***Il CdI è apparente** (anche detto CdI percepito) quando una persona ragionevole potrebbe pensare che l'interesse primario del soggetto decisore possa venire compromesso da interessi secondari di varia natura (es. sociali e finanziari). Nel conflitto apparente, quindi, la situazione è tale da poter danneggiare seriamente la pubblica fiducia del soggetto decisore, anche quando lo stesso non è portatore di nessun interesse secondario.*

PRINCIPALE NORMATIVA PER DIPENDENTI, DIRIGENTI E CONSULENTI

□ Art. 4.3 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI VERONA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 49 DEL 5 MARZO 2014

Sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- a) la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il dipendente partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- b) la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- c) la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- d) l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il dipendente acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, anche qualora non vi sia un obbligo giuridico in tal senso, il dipendente deve rendere pubblica tale condizione con comunicazione scritta al Dirigente e astenersi da qualsiasi deliberazione, votazione o altro atto nel procedimento di formazione della decisione. Il dipendente all'atto dell'assunzione, o nell'inserimento in una nuova unità organizzativa rilascia apposita dichiarazione (...)



□ **ARTT. 2 co. 3, 3, co. 2, 6 e 7 (e 13) DEL DPR 62/2013**

Art. 2 co. 3:

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice

Art. 3 co. 2

Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi

Art. 6

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 13 co. 3

Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che



dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio (...)

□ REGOLE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI E DI INCARICHI PER IL PERSONALE ARIF

Ai dipendenti è consentito svolgere incarichi retribuiti previa autorizzazione qualora l'attività:

- a) *non sia di carattere subordinato o svolta in qualità di collaboratore coordinato continuativo o a progetto;*
- b) *abbia natura saltuaria ed occasionale;*
- c) *abbia durata massima annuale, salva eventuale proroga su richiesta preventiva dell'interessato;*
- d) *si svolga al di fuori dell'orario di servizio;*
- e) *non produca situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite e mansioni, in relazione:*
 1. *alla natura e alle caratteristiche della prestazione svolta;*
 2. *in relazione a circostanze che favoriscano o aumentino il rischio che l'interesse pubblico possa essere sacrificato in favore di interessi privati;*
 3. *al rischio di abuso della propria posizione lavorativa per favorire, con pregiudizio per l'ente, un soggetto esterno, nella quale egli è in qualche modo interessato.*
- f) *costituisca esplicitazione di specifiche competenze acquisite in ambito lavorativo o possa concretizzare una occasione di arricchimento della professionalità utile anche all'ente, distinguendo tra attività che richiedono una professionalità generica, o che richiedono specifiche esperienze relative alla attività istituzionale svolta;*
- g) *non pregiudichi le esigenze di tutela dell'immagine dell'Amministrazione DI ARIF;*
- h) *non comprometta il buon andamento dell'attività amministrativa;*
- i) *non comporti l'utilizzo di mezzi, beni e attrezzature di proprietà dell'ENTE;*
- j) *non venga effettuata a favore di soggetti pubblici o privati che siano fornitori/appaltatori dell'ARIF, titolari e/o richiedenti di concessioni o autorizzazioni, se il dipendente ha svolto nell'ultimo biennio un ruolo attivo nel procedimento;*
- k) *non venga effettuata a favore di soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione svolgono funzioni di controllo o vigilanza;*
- l) *non riguardi incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, ferma restando l'individuazione del personale tecnico e di collaborazione agli uffici tecnici in applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.*

□ ART. 1 co. 2 lett. e), 4, 5, 9, 10 e 20 del DPR 39/2013

Art. 1 co. 2 lett e)

Ai fini del presente decreto si intende:

- b) *per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*

Art. 4

1. *A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) *gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*



- b) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) *gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

Art. 5

Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Art. 9

Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

- a) *con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;*
- b) *con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.*

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Art. 20

- 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.*
- 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.*
- 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.*
- 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.*
- 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.*

**FIRMA PER PRESA VISIONE DELLA
NORMATIVA**

.....